



Governance e interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» D.L. 10/2024 / A.C. 1790

Dossier n° 72 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
25 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1790
D.L.	10/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	VIII Ambiente

Contenuto

Il **D.L. 10/2024, modificato dal Senato**, reca disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Inizialmente composto da 5 articoli e dai due allegati A e B, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato si compone ora di 6 articoli e tre allegati, essendo stato aggiunto dal Senato l'allegato A-bis.

L'**articolo 1, modificato dal Senato**, individua la società ANAS S.p.A., a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, cioè dal 6 febbraio 2024, quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del presente decreto-legge e prevede che essa subentri alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività (comma 1). **Durante l'esame al Senato**, sono stati introdotti i **commi 1-bis e 1-ter** all'articolo 1, che di seguito vengono illustrati. Il **comma 1-bis** individua RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis (vedi *infra*), che costituisce parte integrante del presente decreto. RFI subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Il **comma 1-ter** individua, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

L'**articolo 2, modificato dal Senato**, interviene con il comma 1 sull'art. 3 del D.L. 16/2020, al fine di modificare la *governance* della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". In particolare, la nuova composizione dell'organo di amministrazione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." prevede che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, e uno quelle di consigliere; all'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." restano quindi attribuite le funzioni

di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali (e non anche di quelli ferroviari, in conseguenza della **modifica introdotta dal Senato**) indicati all'Allegato B del provvedimento in esame (aggiunto come Allegato 1 al D.L. 16/2020), nonché le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "*Ice rink Oval*" di Baselga di Piné, previste dall'articolo 16, comma 3-bis, del D.L. 121/2021; al consigliere designato sono invece assegnate le deleghe in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate, inoltre, le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni; in particolare, per la disciplina previgente i due componenti dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre ora si prevede che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome.

Si stabilisce, poi, che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale vengano "designati" e non "nominati", al fine di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa. **Durante l'esame al Senato**, è stato previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e che, nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato.

L'articolo 3, modificato dal Senato, prevede che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (intervento precedentemente attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A dal [D.P.C.M. 23 febbraio 2022](#), ora incluso nel citato Allegato A) con i poteri previsti all'articolo 4 del D.L. 32/2019 (cd. "sblocca cantieri"). Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS. Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui (comma 1). Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). **Durante l'esame al Senato**, sono stati introdotti i **commi 2-bis e 2-ter** all'articolo 3. Il **comma 2-bis** dispone che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 (che vengono espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato A-bis, vedi *infra*), con i poteri di cui all'articolo 4 del D.L. 32/2019. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il Commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Il **comma 2-ter** stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni commissariali previste al comma 2-bis, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate *ad hoc*; vengono, poi, previsti interventi di revisione dei contratti pubblici che interessano le parti coinvolte nella realizzazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, nonché misure riguardanti la redistribuzione delle economie conseguite.

L'articolo 4, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, tra cui rilevano l'adeguamento della convenzione tra la società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." e la società ANAS S.p.A. (comma 1) e la previsione di spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per ANAS S.p.A., per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (comma 3). **Durante l'esame al Senato** sono stati aggiunti i **commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-**

quinquies e 3-sexies che prevedono le misure di seguito illustrate. Il **comma 3-bis** stabilisce che per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 16 del 2020), per le quali la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già indicate all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del D.L. n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.. Il **comma 3-ter** prevede che per gli interventi indicati all'Allegato *A-bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del D.L. n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 3-quater** stabilisce che per l'intervento previsto al richiamato articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Il **comma 3-quinquies** stabilisce che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità previste. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione. Il **comma 3-sexies** autorizza l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un determinato contingente di personale. Tale intervento è volto a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione prevista al comma 3-quinquies.

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento in esame è dunque vigente dal 6 febbraio 2024.

L'**Allegato A**, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

L'**Allegato B**, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), **modificato dal Senato**, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario. Il **Senato** ha previsto che gli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 vengano espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato *A-bis*.

L'**Allegato A-bis, introdotto dal Senato**, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, elenca, infine, le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 9 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 6 articoli, per un totale di 21 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure per assicurare lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 ».

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi, 6 richiedono

l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 5 provvedimenti di altra natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 1, individua ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, specificando che tale soggetto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; il comma 1-*bis* del medesimo articolo, a sua volta, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.A. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A-bis, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedurali in sede amministrativa, alla Società precedentemente incaricata; ancora, il comma 1-*ter* del medesimo articolo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società, introducendo, al contempo, una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di "**leggi-provvedimento**", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto".

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale **commissario straordinario** per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate; il medesimo articolo, al comma 2-bis, prevede invece che l'amministratore delegato pro tempore di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38; entrambi i soggetti operano con i poteri previsti all'articolo 4 del d.l. 32/2019, secondo cui per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche (di cui ai previgenti articoli 30, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda da ultimo l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 13 marzo 2024 sul disegno di legge C. 1752 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, relativo all'attuazione del PNRR).